

N. 68/02 R.G. TRIBUNALE
N. 3433/00 R.G. NOTIZIE REATO

SENTENZA N° 207
del 27.3.2002



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PAVIA
- SEZIONE SECONDA -

Depositata in Cancelleria
oggi _____

Il Funzionario
di Cancelleria

Comunicata al P.M per
l'annotazione ex art.15
D.M. 334/89 il _____

Il Tribunale, composto dai sigg.ri Magistrati:

Dott. Cesare BERETTA	Presidente
Dott. Elena MINICI	Giudice est.
Dott. Michela FENUCCI	Giudice

Visto del P.G.
il _____

Passata in giudicato
il _____

alla pubblica udienza del 27.3.2002
ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo
la seguente

SENTENZA

Trasmessa copia al P.M
come comunic. della
irrevocabilità della
sentenza ex art. 28 D.M
334/89
il _____

nei confronti di:

1) nato a _____
l' _____, residente in _____, Via _____ n. _____
- LIBERO PRESENTE - Assistito e difeso dall'avv. Emilio
Marco Casali del Foro di Pavia, difensore di fiducia.

Trasmessa copia al P.M
per l'esecuzione
il _____

SCHEDA il _____

2) nato a _____

Campione Penale
n° _____

In data 17.10.2000: ordinanza G.I.P. di custodia cautelare che
dispone gli arresti domiciliari. In data 2.11.2000 emesso decreto

Reg. Corpi di reato
n° _____

EM

G.I.P. di latitanza. Agli arresti domiciliari dal 25.7.2001. Dal 27.7.2001 sostituzione degli arresti domiciliari con l'obbligo di dimora nel Comune di . Con ordinanza 6.3.2002 sostituita la misura dell'obbligo di dimora con il divieto di espatrio.

Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Via

- PRESENTE – Assistito e difeso dall'avv. del Foro di Varese,
difensore di fiducia.

imputati

A) Del reato di cui agli artt. 81 comma 2 C.P. e 73 comma 4 D.P.R. n. 309/90 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, vendeva a in dieci occasioni, sostanza stupefacente di tipo hashish in quantitativi imprecisati e per un valore complessivo di lire 100.000.

In anno 1999.

B) Del reato di cui agli artt. 81 comma 2 C.P. e 73 comma 4 D.P.R. n. 309/90 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, vendeva a in dieci occasioni, sostanza stupefacente di tipo hashish in quantitativi imprecisati e per un valore complessivo di lire 100.000.

In e nell'anno 1999.

C) Del reato di cui agli artt. 81 comma 2 C.P. e 73 comma 4 D.P.R. n. 309/90 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, vendeva a

in cinque occasioni, sostanza stupefacente di tipo hashish in quantitativi imprecisati e per un valore complessivo di lire 50.000.

In nell'estate – autunno 1999.

D) Del reato di cui agli artt. 81 comma 2 C.P. e 73 comma 4 D.P.R. n. 309/90 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, vendeva a sostanza stupefacente di tipo hashish in quantitativi imprecisati, con cadenza settimanale ed importi varianti tra le 10 – 30 mila lire per vendita.

In anni 1997 e 1999.

EM

A) Del reato di cui all'art. 73 comma 1 D.P.R. n. 309/90, per aver venduto sostanza stupefacente tipo cocaina in quantità corrispondente al valore di lire 150.000 a

In _____ nel gennaio/febbraio 2000.

B) Del reato di cui agli artt. 81 comma 2 C.P. e 73 comma 4 D.P.R. n. 309/90 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, vendeva a _____ sostanze stupefacenti tipo cocaina in quantità variabili corrispondenti al valore di lire 600.000 ed in altra circostanza a un valore di 1.000.000 di lire.

In _____ nell'inverno 1999.

In esito all'odierno dibattimento, le parti hanno così concluso:

IL PUBBLICO MINISTERO:

"Per _____ chiede affermarsi la penale responsabilità e, tenuto conto del comportamento processuale, la concessione delle attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 73, 5° comma D.P.R. n. 309/90, chiede la condanna dell'imputato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed € 7.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali. Per _____ per i reati di cui ai capi A) (limitatamente a una sola cessione) e D), ritenuta la continuazione, chiede la condanna dell'imputato alla pena di anni due e mesi due di reclusione ed € 5.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali. Chiede inoltre l'assoluzione per i capi B) e C) e per le restanti cessioni di cui al capo A)".

IL DIFENSORE DELL'IMPUTATO

"Chiede la concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis C.P. e dell'ipotesi di particolare tenuità di cui all'art. 73, 5° comma D.P.R. n. 309/90, il minimo edittale e la concessione dei benefici di legge con revoca della misura del divieto di espatrio".

IL DIFENSORE DELL'IMPUTATO

"Chiede l'assoluzione per tutti e quattro i capi di imputazione perché i fatti non sussistono o per non averli commessi. In subordine chiede il minimo della pena e la concessione dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, 5° comma D.P.R. n. 309/90".

217

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del G.U.P. in data 26/6/2001

erano tratti a giudizio avanti a questo Tribunale per rispondere dei reati di cui in rubrica.

Espletata l'istruttoria dibattimentale con l'escussione dei testi indicati nonchè acquisite le produzioni documentali allegate, le parti hanno formulato le conclusioni trascritte in epigrafe.

All'esito della discussione il Collegio ha deciso come da dispositivo di cui è stata data lettura in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il presente procedimento trae origine dalle indagini che hanno riguardato una più ampia inchiesta attinente a plurimi episodi similari contestati a numerosi imputati i quali si sono avvalsi, per la maggior parte, di riti alternativi.

Residua all'esame del Collegio la valutazione della posizione di _____ e _____ imputati di cessione in forma continuata di sostanze stupefacenti: hashish per il _____ e cocaina per il _____

Quanto a quest'ultimo, in relazione alla più grave imputazione ascritta, egli era stato destinatario dell'ordinanza 17/10/2000 con la quale il G.I.P. aveva disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari, rimasta inizialmente ineseguita a causa della latitanza del _____

Solo alcuni mesi più tardi (in data 25/7/2001) il _____ rientrato in Italia, era stato sottoposto agli arresti domiciliari presso l'abitazione della madre in Varese, via _____ misura poco dopo sostituita con quella meno afflittiva dell'obbligo di dimora e, di recente, con il divieto di espatrio applicato da questo Tribunale con provvedimento del 6/3/2002.

Occorre premettere alcuni brevi cenni attinenti ai criteri che il Collegio ha seguito per pervenire alla pronunzia di cui in dispositivo.

LM

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale sono stati escussi, quali testimoni, gli acquirenti delle sostanze stupefacenti: in taluni casi, le dichiarazioni dibattimentali rese da costoro hanno portato a ridimensionare l'ipotesi accusatoria.

Applicando le regole di giudizio previste dall'art. 500 c.p.p., laddove vi sono state durante l'esame testimoniale contestazioni, le dichiarazioni precedenti lette in udienza non valgono ad integrare elementi di utilizzo probatorio bensì possono essere valutate solo nell'ambito della credibilità del teste.

Il chiaro tenore letterale dell'art. 500 c.p.p. non consente interpretazioni diverse.

La questione è stata sottoposta di recente al vaglio della Corte Costituzionale che, con la pronunzia 14-26 febbraio 2002 n. 36, si è espressa ritenendo tale disciplina conforme al quadro costituzionale poiché prevede, da un lato, un parametro di valutazione oggettivamente circoscritto rappresentato dalle dichiarazioni lette per le contestazioni e, dall'altro, ipotesi di eccezionale utilizzabilità pleno iure delle dichiarazioni precedenti sicchè non risultano compromessi i principi dell'oralità e dell'acquisizione della prova nel contraddittorio delle parti.

A ciò si aggiunga che le dichiarazioni accusatorie rese nei confronti del in sede di indagini preliminari dagli acquirenti delle sostanze stupefacenti (cfr. verbali avanti ai CC. in data 13/9/2000) sono risultate il frutto di verbalizzazioni frettolose (da 10 a 15 minuti per ciascun verbale) avvenute entro un lasso di tempo minimo e caratterizzate da espressioni in parte identiche. In sostanza vi era un modello scritto a computer, di volta in volta compilato e sottoscritto dal soggetto sentito (singolare per i testi e , la coincidenza della dichiarazione riferibile al "Da lui ho acquistato per circa 10 volte hashish per un totale di £. 100.000" e la comune frase finale "Era notorio che tutti i soggetti di cui sopra erano dediti all'attività di spaccio e in alcune occasioni ho avuto modo di vedere più giovani acquistare da loro").

Il contesto descritto ha inevitabilmente condotto a ritenere provata solo quella parte della condotta contestata che i testi hanno confermato in dibattimento.

D'altronde, nel quadro normativo richiamato, l'unica ipotesi in cui le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni hanno efficacia di piena prova è quella prevista dal comma 4 dell'art. 500 c.p.p. in presenza di particolari situazioni, nel caso di specie non configurabili, tali da far ipotizzare concretamente l'esercizio di coazioni volte ad indirizzare la deposizione del testimone.

Anche laddove in un primo tempo si era palesata l'ipotesi di un'attività rivolta a condizionare il testimone (è il caso del _____), si è chiarito nel corso del dibattimento che la situazione effettiva era di tenore diverso e, dunque, non rientrava nella fattispecie disciplinata dall'art. 500 co. 4 c.p.p. (v. dichiarazioni rese al riguardo dalla madre del _____ e dalla sorella del _____).

In definitiva, la prova attiene sostanzialmente alle dichiarazioni accusatorie rese dagli acquirenti delle sostanze stupefacenti nella fase dibattimentale.

Peraltro, pur in assenza di sequestri a carico degli imputati e conseguentemente di accertamenti tecnici volti ad appurare la natura della sostanza stupefacente, non è mai stato messo in discussione (ed emerge dalle dichiarazioni testimoniali) che, nel caso del _____, le cessioni riguardavano hashish mentre per il _____ si trattava di cocaina.

Quanto al _____ va rilevato che costui ha reso da ultimo, a conferma della prospettazione accusatoria ritenuta in sentenza, spontanee dichiarazioni confessorie di tenore generico che contribuiscono a supportare il complesso degli elementi acquisiti, non smentito dall'interessato.

Relativamente al capo a), la prova è fornita dalle dichiarazioni dibattimentali di _____ per un episodio. Infatti il teste ha affermato di avere acquistato, in una sola occasione, sostanza stupefacente (hashish) dal _____ (v. verbale udienza 27/3/2002, pag. 2).

Questi, dal canto suo, ha negato la cessione sostenendo di avere sì "fumato" insieme al _____ ma senza essere l'autore della cessione di droga.

EM

Non vi è motivo di dubitare delle dichiarazioni del [redacted] che sono credibili in quanto non sono emersi motivi di astio o contrasto fra i due ragazzi; dunque la deposizione del teste appare sincera e disinteressata.

Alla luce dei criteri di valutazione già indicati, si può pertanto ritenere raggiunta la prova per un'unica cessione a [redacted]

Con riferimento al capo b), il teste [redacted] ha ritrattato la dichiarazioni precedenti (v. verbale udienza 27/3/2002, da pag. 9 a pag. 12). Egli ha riferito di essere andato ad acquistare lo stupefacente insieme al [redacted], cosa ben diversa da quanto dichiarato nel verbale redatto avanti ai CC. il 13/9/2000 (acquisto per circa dieci volte di hashish dal [redacted]).

Nel contesto normativo sopra evidenziato, la condotta contestata con tale capo risulta perciò sformata di prova poiché la limitata valutazione delle dichiarazioni precedenti ai fini della credibilità del teste non vale ad apportare elementi utilizzabili per la prova.

Con riguardo al capo c), la situazione è analoga al capo b): il [redacted] ha negato in dibattimento quanto a suo tempo aveva dichiarato avanti ai CC. in data 13/9/2000 (acquisto per circa 5 volte di hashish dal [redacted]), sostenendo di avere solo consumato hashish con il [redacted] (v. verbale udienza 27/3/2002, da pag. 12 a pag. 30).

Anche in questo caso la condotta contestata rimane, applicando i principi posti dall'art. 500 c.p.p., priva di riscontro probatorio.

Valgono quindi per il [redacted] le considerazioni in precedenza esposte in tema di valutazione della prova a fronte delle difformità rilevate nelle diverse dichiarazioni rese.

Per il capo d) la deposizione dibattimentale del [redacted] teste attendibile in quanto non risulta avere alcun interesse proprio nella vicenda, fornisce la prova relativamente ad una cessione di [redacted] (v. verbale udienza 27/3/2002, pag. 32).

Le ulteriori dichiarazioni confermate rese in udienza dal [redacted] su contestazione del P.M. non consentono, data la loro genericità ed imprecisione, di ritenere comprovata l'ipotesi originaria.

Tenuto conto del tenore complessivo della deposizione dibattimentale, il riscontro probatorio attiene all'unica cessione che il teste ha mostrato di ricordare con chiarezza.

E' pertanto solo questo l'episodio ascrivibile al [redacted] sulla base dei criteri probatori posti dall'art. 500 c.p.p..

Sembra al Collegio che altrimenti si finirebbe per fare un utilizzo probatorio più ampio della contestazione rispetto ai limiti normativamente previsti.

Per il capo a) le dichiarazioni del teste [redacted] Sono di tenore accusatorio nei confronti del [redacted] (v. verbale udienza 27/3/2002, pag. 78).

L'accusa è riscontrata anche dalle s.i.t. rese dal [redacted] acquisite sull'accordo delle parti, nelle quali è riferito l'acquisto presso il [redacted] di cocaina per una quantitativo corrispondente a £. 150.000.

Non sono emersi motivi di contrasto o di risentimento tali da far dubitare della spontaneità o genuinità delle dichiarazioni rese dai predetti testi che risultano perciò credibili.

Quanto al reato sub b), che configura l'ipotesi prevista dall'art. 73 co. 1 D.P.R. 309/90 (l'indicazione del co. 4 deriva da un mero errore materiale), la prova è fornita dalle dichiarazioni del [redacted] in data 5/8/2000 e dal verbale di individuazione fotografica del 23/8/2000, entrambi acquisiti sull'accordo delle parti.

Il [redacted] ha riferito precisamente di avere acquistato cocaina dal [redacted] in più occasioni: una volta pagando £. 600.000 e, la settimana successiva, acquistandola ancora per l'importo di £. 1.000.000.

Da rilevare che i verbali delle s.i.t. rese dal [redacted] e dal [redacted] sono compiutamente estesi e riportano anche le domande fatte ai testi.

Ciò consente di meglio comprendere il tenore delle risposte con le quali i soggetti interrogati hanno indicato il [redacted] quale fornitore della sostanza stupefacente acquistata.

EM

Pertanto lo stesso imputato, a conclusione del dibattimento, ha inteso rendere dichiarazioni di carattere confessorio che, pur generiche, contribuiscono a confermare il quadro accusatorio.

Sulla base di quanto esposto, va affermata la penale responsabilità degli imputati: quanto al [] per un solo episodio relativamente al capo a) (cessione a []) e d) (cessione a []) quanto al [] per tutte le condotte ascritte.

I fatti, di natura similare, appaiono per ciascun imputato il frutto di un unico disegno criminoso attuato in un contesto locale.

Le caratteristiche delle cessioni, effettuate per modesti quantitativi ed in assenza di un'organizzazione articolata dell'attività, consentono di configurare in tutti i casi l'ipotesi attenuata prevista dall'art. 73 comma V D.P.R. 309/90.

Sia al [] che al [] possono essere concesse le attenuanti generiche per lo stato di incensuratezza, al [] anche per l'apprezzabile comportamento confessorio.

Pena equa, avuto riguardo ai criteri previsti dall'art. 133 c.p. e differenziando il trattamento sanzionatorio in relazione al tipo di stupefacente ceduto, appare quella di:

- mesi otto di reclusione ed Euro 1800 di multa per [] così determinata P.B. per il più grave reato sub a) mesi dieci di reclusione ed Euro 2000 di multa - dimin. per atten. gen. = mesi sette di reclusione ed Euro 1500 di multa + aum. ex art. 81 cpv. c.p. per capo d) = pena irrogata;

- mesi dieci di reclusione ed Euro 2000 di multa per [] quantificata come segue P.B. per il più grave reato sub b) anni uno di reclusione ed Euro 2600 di multa - dimin. per atten. gen. = mesi otto di reclusione ed Euro 1800 di multa + aum. di mesi uno di reclusione ed Euro 100 di multa per la continuazione "interna" ed ulteriore aum. di mesi uno di reclusione ed Euro 100 di multa per il capo a) = pena applicata.

Entrambi vanno condannati ex art. 535 c.p.p., in solido, al pagamento delle spese processuali.

RM

Lo stato di incensuratezza consente il riconoscimento tanto al
quanto al dei richiesti benefici di legge.

Ne consegue, per il la cessazione della misura cautelare del divieto di
espatrio conformemente al disposto dell'art. 532 c.p.p..

Vi sono le condizioni per l'assoluzione del dalle residue imputazioni
poiché non è stata acquisita la prova dibattimentale al riguardo.

Va disposta la trasmissione del verbale dell'odierna udienza e di copia della
presente sentenza al P.M. per le valutazioni di competenza come da sua richiesta.

P.Q.M.

Il Tribunale, visti gli artt. 533, 535 c.p.p.,

dichiara

responsabile dei reati ascritti sub a) e d) limitatamente ad
un solo episodio;

ritenuta la continuazione fra i fatti, concesse l'attenuante di cui all'art. 73 co. V
D.P.R. 309/90 e le attenuanti generiche, lo

condanna

alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 1800 (milleottocento) di multa;

dichiara

responsabile dei reati ascritti, ritenuta la continuazione fra
i fatti, concesse l'attenuante di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90 e quelle
generiche, lo

EM

condanna

alla pena di mesi dieci di reclusione ed Euro 2000 (duemila) di multa.

Li condanna entrambi, in solido, al pagamento delle spese processuali.

Concede a _____ e _____ i benefici della
sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna,
dichiarando la cessazione della misura cautelare del divieto di espatrio ai sensi
dell'art. 532 c.p.p. per

Visto l'art. 530 c.p.p.,

assolve

dalle residue imputazioni perché i fatti non sussistono.

Ordina la trasmissione del verbale dell'odierna udienza e di copia della presente
sentenza al P.M. come da sua richiesta.

Indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.

, 27 marzo 2002

IL PRESIDENTE



IL GIUDICE EST.



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 24/5/02

IL CANCELLIERE



IL CANCELLIERE

